

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1216

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASSONE, CALVI e MARITATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2002

—————

Modifica all’articolo 441 del codice di procedura penale in
materia di disciplina del regime di pubblicità del nuovo giudizio
abbreviato

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La recente legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale, ha profondamente innovato, tra l'altro, la disciplina del giudizio abbreviato, nell'intento di renderlo più appetibile, e quindi di alleggerire il giudizio celebrato nelle forme ordinarie.

Almeno cinque sono le innovazioni significative, nel senso di un ampliamento della fruibilità del rito da parte dell'imputato:

a) viene meno l'esigenza del consenso del pubblico ministero, il quale, pure a seguito dei ripetuti interventi limitativi della Corte costituzionale, conservava ancora un limitato potere di interdetto;

b) viene fortemente ridotto il potere di rifiuto del giudice, il quale può negare l'ammissione al rito speciale solamente quando l'imputato subordini la sua richiesta ad un'integrazione probatoria così estesa che il giudice la ritenga incompatibile con le finalità di economia processuale propria del procedimento;

c) viene meno la caratteristica del giudizio abbreviato come «giudizio allo stato degli atti», perchè sia l'imputato, sia il pubblico ministero di riflesso, possono chiedere e il giudice può disporre una contenuta integrazione probatoria;

d) viene meno la preclusione del rito per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo;

e) viene ampliata la possibilità di proporre appello avverso la sentenza di condanna.

È evidente come questa disciplina sia destinata a produrre una forte richiesta del

rito speciale, soprattutto per i reati per i quali è in campo l'applicabilità di una pesante pena, e di riflesso il vantaggio di una forte attenuazione per effetto della diminuzione prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale (le informazioni che è dato raccogliere attualmente parlano, ad esempio, di una vera e propria scomparsa dei giudizi davanti alle corti d'assise). Il giudizio abbreviato, infatti, non presenta per l'imputato rischi maggiori del giudizio ordinario (essendo, a differenza del cosiddetto patteggiamento, «a doppia uscita», cioè con possibilità di assoluzione, ed essendo suscettibile di integrazione probatoria), ed offre un beneficio, in termini di pena, che cresce con la gravità dell'addebito.

Ciò significa che proprio i reati di maggiore gravità, e quindi di regola i delitti che suscitano maggiore allarme sociale, sono destinati a confluire sempre di più verso questa forma di celebrazione, che si caratterizza per l'assenza di pubblicità, appena temperata dalla possibilità di celebrazione pubblica se tutti gli imputati ne fanno richiesta (articolo 441, comma 3, del codice di procedura penale).

Tale sacrificio della pubblicità appare eccessivo, quanto meno in presenza di fatti che suscitano un forte interesse ad un controllo pubblico della vicenda giudiziaria (si pensi a delitti di strage, di omicidio, di concussione o corruzione, e simili). È pur vero che la formulazione originaria del codice di procedura penale prevedeva già - come ora - l'assenza di pubblicità per tutti i tipi di reato, ed anche per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (poi sottratti all'applicabilità del rito speciale per effetto della sentenza 22 aprile 1991, n. 176, della Corte costituzionale, che espunse tali delitti per con-

trasto della previsione con la legge di delega).

Ma è altresì vero che, allora, l'accesso al rito era contenuto dalla possibilità di diniego del pubblico ministero (ed uno dei parametri, volutamente non tipizzati dal legislatore, che giustificavano il rifiuto del consenso era appunto l'opportunità o meno di celebrare un giudizio in camera di consiglio a fronte della rilevanza del reato: si confronti la Relazione al codice di procedura penale, pagina 104); era ulteriormente limitato dalla possibilità che il giudice ritenesse di non poter decidere allo stato degli atti; e subiva un'altra forma di dissuasione dal divieto di integrazione probatoria, per cui proprio nei casi di delitto grave l'imputato, che non accettasse implicitamente la condanna, era trattenuto dal giocare tutte le sue carte sulla base dei soli atti acquisiti nelle indagini preliminari.

Venute meno tutte queste previsioni, atte a bilanciare il sacrificio della pubblicità, è legittima la domanda se detto valore possa ancora essere integralmente sacrificato, posto che il ricorso al rito sta diventando massiccio, e che l'eccezione prevista - cioè la pubblicità su richiesta dell'imputato - sarà di minima ampiezza, essendo proprio questo (e cioè l'assenza di pubblicità nei delitti di grande rilevanza sociale) uno dei motivi che rendono appetibile il rito abbreviato.

Al riguardo la Corte costituzionale è intervenuta in più occasioni, dichiarando pur sempre l'inammissibilità delle eccezioni sollevate, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore contemperare gli opposti interessi, ma fornendo una serie di importanti indicazioni, che giustificano la presente proposta di modifica della normativa. Tali indicazioni possono tradursi nelle seguenti proposizioni:

a) l'articolo 6, comma 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo «consacra l'applicazione del principio della pubblicità nel processo penale, specie nell'interesse dell'imputato, anche se ad

esso è possibile derogare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralità, nonché nell'interesse del minore, e comunque, per giuste esigenze da valutarsi dal giudice» (Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 1992, n. 373) (Il testo della Convenzione prevede la deroga alla pubblicità «*dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal*», e quindi sembra affidare al legislatore una facoltà di deroga solo in relazione ai parametri sopra ricordati);

b) il legislatore processual-penale è vincolato al rispetto delle Convenzioni internazionali in base all'articolo 2, comma 1, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81;

c) la pubblicità è coesistente ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (articolo 101 della Costituzione); e tale esigenza è maggiormente avvertita nei processi penali, attesa la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere, nonché i riflessi sociali della violazione delle norme penali (Corte costituzionale, sentenza 8 febbraio 1991, n. 69);

d) la regola della pubblicità può essere legittimamente derogata per «singole categorie di procedimenti», determinate da ragioni obiettive e razionali (Corte costituzionale, sentenze n. 212 del 1986 e n. 50 del 1989).

A questa stregua appare fortemente problematica una esclusione della pubblicità in una situazione «universale» quale è quella del rito abbreviato ridisegnato dalla legge n. 479 del 1999. È pur vero che si tratta di un rito fondato formalmente sull'accordo delle parti, ma è altrettanto vero che, ormai, la parte pubblica è privata di ogni reale possibilità di rifiuto, e quindi la parte privata è sostanzialmente arbitra del regime di pubblicità o di riservatezza di un rito destinato a diventare ordinario.

Non va trascurato il rilievo che l'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, nel dettare disposizioni transitorie atte ad incentivare il ricorso al rito abbreviato «nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto», ha previsto la possibilità di accedere al rito anche dopo l'udienza preliminare, e quindi la prosecuzione del giudizio «osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare in quanto applicabili»: il che ha autorizzato la giurisprudenza a ritenere non applicabile la forma della celebrazione in camera di consiglio, appunto perchè confliggente con una regola (l'articolo 101 della Costituzione, e di riflesso l'articolo 471 del codice di procedura penale, che ne è espressione) che impone, a pena di nullità, di adottare il regime della pubblicità nell'udienza dibattimentale.

Questa tensione tra una norma ordinaria (il «nuovo» articolo 441) ed un principio costituzionale, suscettibile bensì di deroghe, ma da ammettersi con prudente rigore, induce a proporre, per la situazione in esame, un regime diverso da quello introdotto dalla legge n. 479 del 1999.

Varie soluzioni sono ipotizzabili. Si può mantenere la previsione della celebrazione del giudizio abbreviato in camera di consiglio, con facoltà per il giudice di disporre la celebrazione pubblica, nonostante la contraria volontà dell'imputato, «quando sussiste secondo la collaudata formula dell'articolo 147 delle norme di attuazione un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento».

Viceversa si può rovesciare radicalmente l'impostazione attuale, prevedendo la celebrazione, sempre in forma pubblica, salva contraria richiesta dell'imputato, a sua volta superabile dal giudice che ravvisi l'interesse sociale di cui sopra.

A favore di questa seconda impostazione milita una maggiore coerenza con l'esigenza di pubblicità, che ha rango costituzionale. Non si ignora che in molti casi l'imputato si induce a chiedere il rito abbreviato proprio perchè esso lo pone al riparo da una sgradita pubblicità. Appunto per questo si prevede che la sua richiesta di celebrazione in camera di consiglio sia normalmente accolta, senza bisogno di ulteriori motivazioni. Tuttavia, quando l'interesse pubblico alla conoscenza del processo rivesta particolare intensità, riconosciuta dal giudice, il bilanciamento tra i due valori può e deve esprimersi con la prevalenza dell'interesse pubblico. A fronte di questa, un'ulteriore tutela dell'esigenza privata può essere riconosciuta attraverso il divieto di dare spazio, comunque, a quell'ulteriore forma di pubblicità rafforzata, che è costituita dalle riprese audiovisive.

Devono inoltre essere fatte salve, intuitivamente, le ordinarie deroghe al regime di pubblicità, sancite dall'articolo 472 del codice di procedura penale, che non possono non trovare applicazione in un regime per sua natura più riservato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«3. Il giudizio abbreviato si celebra in udienza pubblica. Esso si celebra tuttavia in camera di consiglio se anche uno solo degli imputati ne fa richiesta. Anche in tal caso il giudice può disporre, sentito il pubblico ministero, che il giudizio si celebri in udienza pubblica quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Si applica comunque l'articolo 472.

3-bis. Quando il giudizio abbreviato è celebrato in udienza pubblica non sono ammesse riprese audiovisive se non con il consenso di tutti gli imputati».

